



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIUSEPPE MAZZINI"- ERICE – TRENTAPIEDI

Via Cesarò, 19 – 91016 Erice (TP) – ☎ 0923 826198

Cod. Mecc: TPIC831001 - C.F. 80003780816 - 🌐 www.mazzinierice.edu.it

email: tpic831001@istruzione.it - PEC: tpic831001@pec.istruzione.it

Circolare. N. 26

Erice, 21/09/2023

Agli Studenti
Ai genitori
Ai docenti
Al personale della scuola
Al Dsga
Al Sito Web

Oggetto: Divieto di fumo a scuola e ingresso e sosta non autorizzati all'interno dell'Istituto

Si ricorda ai sigg. genitori e al personale scolastico il divieto assoluto di fumo all'interno dei locali scolastici.

A tutela dei minori è vietato anche accedere e sostare nei locali scolastici senza previa autorizzazione, onde evitare l'ingresso di estranei che non hanno rapporti di parentela con gli alunni e che potrebbero metterli in eventuali situazioni di pericolo.

In tal senso, si pregano le SS.LL. di chiudere il cancello dopo ogni ingresso e uscita dai locali scolastici e si invitano i collaboratori scolastici, assegnati all'ufficio di portineria, a vigilare affinché i cancelli della scuola siano sempre chiusi al di fuori dell'orario di ingresso e uscita degli alunni.

Si ricorda alle SS.LL. che la normativa vigente vieta di fumare non solo all'interno degli edifici scolastici ma anche nelle pertinenze, ossia nei cortili interni e a tutte le zone esterne alla scuola (come i cancelli di ingresso e uscita degli alunni), vietando altresì l'utilizzo delle sigarette elettroniche in tutti i locali degli edifici scolastici, scale anti-incendio comprese, e nelle aree all'aperto di pertinenza della scuola.

Chiunque sia presente, occasionalmente o non, nei locali dell'Istituto e non osservi il divieto di fumo, sarà soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni.

Il personale della scuola incaricato dovrà procedere unicamente alla segnalazione degli eventuali trasgressori, in quanto non è consentita la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Il pagamento dovrà essere effettuato, in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 13 IT, Causale: Infrazione divieto di fumo – Istituto Comprensivo “G. Mazzini” Erice, consegnando copia della ricevuta, comprovante l’avvenuto pagamento, presso la segreteria dell’istituto o tramite e-mail agli indirizzi tpic831001@istruzione.it e tpic831001@pec.istruzione.it.

I responsabili preposti all’applicazione del divieto interno all’Istituto sono:

Ins. Ruggirello Rossella	Plesso “Mazzini”
Ins. Tartamella Laura	Plesso “Asta”
Prof. Aversa Alessandra Prof- Vultaggio Vito	Plesso “Castronovo”
Sig.ra Marrone Olinda	Plesso “Baden Powell”
Sig. Di Liberti Francesco	Plesso “Emanuela Loi”

Si invitano, altresì, le SS.LL. anche all’osservanza di quanto disposto dal DDL sulla Green Economy, Legge 28 dicembre 2015 n.21, pubblicata in G.U. il 18 gennaio 2016, che all’articolo 40 precisa: “ E’ vietato l’abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo”.

Al fine, di rendere più agevole l’accertamento e la stesura del verbale per gli eventuali trasgressori del divieto di fumo, si ricorda quanto già comunicato. Nello specifico:

Gli incaricati dell’accertamento delle infrazioni:

- provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento mediante la modulistica fornita dall’amministrazione, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità;
- individuano l’ammenda da comminare;
- consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza, unitamente ad un bollettino di versamento;
- consegnano la seconda e terza copia all’ufficio di segreteria;

L’ufficio trattiene la seconda copia agli atti e trasmette la terza copia al Prefetto.

Inoltre, gli incaricati, in ordine di tempo:

- Contestano al trasgressore che ha violato la normativa antifumo.
- Richiedono al trasgressore un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale.
- In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota: "Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale".
- Poi provvedono alla spedizione del verbale e del modulo per il pagamento al domicilio del trasgressore tramite raccomandata RR, il cui importo gli sarà addebitato aggiungendolo alla sanzione da pagare.
- Qualora il trasgressore sia conosciuto (dipendente o alunno) e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono l'annotazione: "È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale".

Dichiarazione dell'eventuale contravventore

Il contravventore ha facoltà di aggiungere a verbale una dichiarazione, che va riportata fedelmente. Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale. In caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma si scrive la nota: "Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo".

La violazione deve essere contestata immediatamente (consegna di una copia del verbale).

Se ciò non è possibile va notificata entro trenta giorni mediante Raccomandata A/R a cura della scuola. Entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.



Il Dirigente Scolastico,
Dott.ssa Anna Maria Di Marzo

Processo verbale di accertamento di illecito amministrativo

Processo verbale n. del.....
L'anno il giorno del mese di alle ore
..... circa
nei locali del sede di Via Comune di
.....
il sottoscritto, in qualità di incaricato della vigilanza,
accertamento e contestazione delle violazioni al divieto di fumo ha accertato che:
il sig. /la sig.ra..... nat.... a..... (.....)
il
..... e residente a (.....), via..... n.
.....,
documento d'identità ha violato le disposizioni della
normativa
antifumo in quanto
.....
Eventualmente:
Il trasgressore ha commesso la violazione in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza
o di lattanti o bambini fino a dodici anni in quanto erano presenti:
.....
.....
Al trasgressore è pertanto comminata una ammenda pari a € che potrà essere
pagata per mezzo del modulo F23, precompilato, che gli viene consegnato con le opportune
istruzioni.
Il trasgressore ha chiesto che sia inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione:
.....
.....
.....
Il trasgressore Il verbalizzante

AVVERTENZA:

A norma dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, è ammesso il pagamento della somma, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'istituzione scolastica, presentando copia del presente verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento. Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, l'istituzione scolastica trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative.

FAC-SIMILE DI TRASMISSIONE AL PREFETTO DI COPIA DEL VERBALE

Al Sig. Prefetto
della Provincia di

sua sede
Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori) – Trasmissione copia del verbale per violazione della norma.

Ai sensi della legge 11/11/1975, n. 584, si comunica che, in data, è stato redatto verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, che si trasmette in copia, da parte del Sig. _____ Funzionario Incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.

Il Dirigente Scolastico

A quanto ammonta la sanzione

Gli “enti non statali” (come le ASL, che dipendono dalle Regioni) richiedono il pagamento della sanzione e le relative spese di notifica secondo quanto disposto dalla relativa normativa regionale.

Le istituzioni scolastiche applicano la sanzione utilizzando il modulo di processo verbale e, per il pagamento, il modello F23 – codice tributo 131T (come previsto dall'accordo Stato Regioni del 16/12/2004, segnatamente punto 10 e punto 11) – causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo”

- La sanzione amministrativa va da Euro 27,5 a Euro 275.
- La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni (dunque da 55 a 550).
- È ammesso, entro il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento (tipo raccomandate RR).

Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in 55 Euro (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 Euro (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 550). L'autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, è il Prefetto.

Come si effettua il pagamento delle sanzioni

Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato:

- in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T, causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo” ed il codice ufficio.
- presso la Tesoreria provinciale competente per territorio
- presso gli uffici postale tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, riportando come causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo”.

L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, per evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'istituzione scolastica, presentando copia del verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento. Trascorso inutilmente il termine, l'istituzione scolastica trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative.

FAC-SIMILE DI COMUNICAZIONE AL PREFETTO DI MANCATA ESIBIZIONE DI RICEVUTA DI VERSAMENTO ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DELLA SANZIONE

Al Sig. Prefetto

Della provincia di.....

Oggetto: Richiesta intervento per riscossione coattiva di sanzione comminata ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori)

Ai sensi della Legge 11.11.1975, n. 584, si dà comunicazione che in data _____ è stato redatto, a carico di _____, nato a _____ il _____ e domiciliato in _____, verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, già trasmesso a codesto Ufficio con nota prot. n. del....., che si ritrasmette in copia, da parte dell'incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.

Trascorsi i previsti 60 giorni, non è stata esibita la ricevuta del versamento dal trasgressore.

Pertanto ai sensi di legge, si trasmette la pratica per le ulteriori iniziative di competenza di codesta Prefettura, ivi compresa l'eventuale riscossione coattiva.

Il Dirigente Scolastico